



Dott. Francesco Previti
Notaio

REPERTORIO N. 99.170

RACCOLTA N. 22.421

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO A MONTE-
PULCIANO IL 15 GIU-
GNO 2022 AL N.
1247 SERIE 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di giugno in
Sarteano, in una sala dell'Albergo Ristorante "La Lanterna",
in Via Montebianco n. 2 alle ore 12 (dodici)

(Sarteano, li 2 giugno 2022)

Avanti a me, Dr. Francesco PREVITI Notaio in Chiusi, iscrit-
to presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Sie-
na e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni, non ri-
chiesti nè da me nè dalla comparente

è presente la signora:

- Feliziani Filomena nata a Trevi (PG) il dì 8 gennaio 1943,
domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

- "ASSOCIAZIONE MANI AMICHE ODV", con sede in Sarteano (Si)
Via Campo dei Fiori n. 16, iscritta alla C.C.I.A.A. di Arez-
zo-Siena al n. SI - 93414 del Repertorio Economico Ammini-
strativo, Codice Fiscale 00732770524, iscritta nel Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Pro-
vinciale di Siena con atto dirigenziale n. 904 dell'11 mag-
gio 2020 del Comune di Siena - Direzione Welfare e promozio-
ne del Benessere della Comunità Servizio Sociale, Terzo Set-
tore e Raccordo S.D.S.

	Detta componente della cui identita' personale poteri e qua-	
	lifica io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigen-	
	done verbale, all'assemblea straordinaria dell'ente stesso	
	indetta in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deli-	
	berare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	- conferma delle modifiche statutarie gia' deliberate dal-	
	l'assemblea dei soci del 19 gennaio 2020.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e del-	
	l'articolo 7 dello Statuto, la componente stessa la quale,	
	constatato e fatto constatare:	
	- che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di	
	statuto;	
	- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il gior-	
	no 29 aprile 2022 alle ore 7,00 (sette virgola zero zero) e'	
	andata deserta;	
	- che la riunione è stata convocata, per questo giorno, luo-	
	go ed ora in seconda convocazione;	
	- che sono presenti n. 54 (cinquantaquattro) associati in	
	proprio e n. 15 (quindici) associati per deleghe che rimar-	
	ranno conservate agli atti sociali su un totale di n. 106	
	(centosei) iscritti alla data odierna, in conformita' dell'e-	
	lenco che trovasi depositato agli atti dell'Associazione;	
	- che gli associati presenti risultano regolarmente e tempe-	
	stivamente iscritti sull'apposito elenco e possono validamen-	

	te intervenire e esprimere voto nella presente assemblea;	
	- che tutti gli intervenuti sono stati ammessi in assemblea	
	avendo il presidente stesso accertato la loro idoneità e le-	
	gittimazione;	
	- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di:	
	- essa Comparsante Feliziani Filomena, Presidente del Consi-	
	glio Direttivo;	
	- Nocchi Enrico, Vice Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- Aguglia Giuseppina, membro del Consiglio Direttivo;	
	- Pannese Claudio, membro del Consiglio Direttivo;	
	- Fe' Gianfranco, membro del Consiglio Direttivo;	
	- Canaponi Gerardo, membro del Consiglio Direttivo;	
	- Tosoni Giuseppina, membro del Consiglio Direttivo;	
	- che quindi l'assemblea è validamente costituita, in secon-	
	da convocazione a norma dello statuto sociale, ed atta a de-	
	liberare essendo presenti o rappresentati n. 69 (sessantano-	
	ve) associati.	
	Sull'unico punto all'ordine del giorno La comparsante signora	
	Feliziani Filomena prendendo la parola fa presente che, a se-	
	guito della richiesta della Direzione dei Servizi Sociali e	
	del Terzo Settore del Comune di Siena, occorre ratificare le	
	modifiche già deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci	
	in data 19 gennaio 2020.	
	Dette modifiche riguardano gli articoli 5 (cinque), 8 (otto)	
	e 18 (diciotto) dello Statuto dell'Associazione, come richie-	

	sto dalla legge.	
	Da' quindi lettura degli articoli 5 (cinque), 8 (otto) e 18	
	(diciotto) dello Statuto nel testo modificato che segue:	
	"ART. 5	
	Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o e-	
	scusione, e per il mancato pagamento della quota associati-	
	va di cui all'art. 4 (quattro).	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca dan-	
	ni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,	
	e che utilizza il nome dell'associazione per fini personali,	
	economici, ideologici o politici, può essere escluso dall'as-	
	sociazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo	
	con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata ade-	
	guatamente all'associato che potrà presentare le proprie con-	
	trodeduzioni.	
	L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria	
	entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la	
	deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile").	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	

forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

"ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri e, comunque, due volte all'anno per verificare l'andamento della Associazione e predisporre il bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre alla assemblea dei soci nei termini stabiliti.

	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	
	sente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua	
	assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da un	
	consigliere designato dai presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un ver-	
	bale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza e-	
	sclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-	
	no:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventi-	
	vo e l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	

associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. In caso di esaurimento della suddetta lista, il Consiglio Direttivo provvede ad indire l'assemblea per una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scaden-

	za del mandato del Consiglio Direttivo vigente.	
	Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un segretario	
	e un tesoriere".	
	"ART. 18	
	Lavoratori	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvaler-	
	si di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai	
	sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	
	n. 117."	
	Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.	
	Terminata questa analisi il Presidente chiede se qualcuno de-	
	gli Associati intende intervenire.	
	Poichè nessuno ha chiesto di intervenire si procede pertanto	
	alla votazione per alzata di mano con prova e controprova	
	per l'approvazione delle modifiche degli articoli 5 (cin-	
	que), 8 (otto) e 18 (diciotto), all'esito della quale gli	
	articoli vengono approvati all'unanimità come proposti dal	
	Presidente.	
	Il presidente mette quindi la votazione finale dello statuto	
	nella sua interezza a seguito della quale, l'assemblea	
	DELIBERA	
	che la "ASSOCIAZIONE MANI AMICHE ODV", con sede in Sarteano	
	(Si) sarà disciplinata dallo statuto sociale, che qui di se-	
	guito si trascrive:	
	STATUTO	

Associazione MANI AMICHE ODV

ART. 1

Denominazione, sede e durata

Nello spirito dell'amore cristiano che vuole tutti gli uomini fratelli e di pari dignità, l'"Associazione Mani Amiche OdV", da ora in avanti denominata "associazione", svolge la propria attività ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

L'associazione, costituitasi il 12 ottobre 1988, è:

- ONG come da DM 1993/128/002778/5 del 09.08.1993;
- ONLUS di diritto dal 30.01.1998, n.21;
- iscritta nell'elenco delle OSC presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo come da Decreto 10/2017, a partire dal 06/12/2017 ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge n.125/2014.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sarteano, presso gli indirizzi già comunicati alle autorità competenti, con facoltà di istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero e ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro né fini politici, e persegue finalità civiche, solidaristiche, filantropiche e

	di utilità sociale oltre che di carità cristiana nei confronti di tutti e in modo preminente nei confronti delle popolazioni dei Paesi Meno Avanzati, in particolare dell'infanzia denutrita e abbandonata.	
	Tali fini si perseguono mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:	
	a) Cooperazione allo sviluppo attraverso azioni di solidarietà tra i popoli;	
	b) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti ed erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;	
	c) Interventi e servizi sociali;	
	d) Interventi e prestazioni sanitarie;	
	e) Prestazioni socio-sanitarie;	
	f) Educazione, istruzione e formazione professionale;	
	g) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	h) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;	
	i) Formazione universitaria e post-universitaria;	
	j) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	

	k) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;	
	l) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;	
	m) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa;	
	n) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza;	
	o) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.	
	In particolare, l'associazione si propone di:	
	- realizzare attività di informazione ed educazione allo sviluppo da svolgersi in Italia a supporto dei programmi da realizzare sui problemi dello sviluppo dei Paesi Meno Avanzati.	
	- formare gruppi di volontari disposti a svolgere la loro attività per un periodo definito nel quadro di iniziative e programmi da realizzare nei Paesi in Via di Sviluppo e per attività da svolgere in Italia.	
	- organizzare, in tempo di pace, un periodo di servizio di volontariato civile o cristiano presso la propria struttura.	
	- organizzare corsi di formazione per i futuri formatori professionali nei Paesi in Via di Sviluppo.	

	- realizzare progetti nei Paesi in Via di Sviluppo, volti al-	
	la promozione umana e sociale delle popolazioni locali, con	
	lo scopo di favorire la loro autosufficienza.	
	- organizzare nei Paesi in Via di Sviluppo, di corsi di for-	
	mazione professionale e di specializzazione tecnica per le	
	popolazioni beneficiarie dei progetti di aiuto nei Paesi in	
	Via di Sviluppo.	
	Al Presidente, rappresentante dell'ente o altra persona dele-	
	gata dallo stesso o dal Consiglio Direttivo, competerà chie-	
	dere le licenze e le autorizzazioni necessarie per le inizia-	
	tive che si vorranno mettere in atto.	
	L'associazione, nel mettere in pratica tali attività, ope-	
	rerà secondo le leggi dello stato italiano riguardanti il vo-	
	lontariato internazionale, la cooperazione nord-sud e qual-	
	siasi altra attività che potrà mettere in atto ai sensi del	
	Codice del Terzo Settore e successive modifiche.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codi-	
	ce del terzo settore, attività diverse da quelle di interes-	
	se generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti-	
	me che saranno individuate successivamente dal Consiglio Di-	
	rettivo- secondo criteri e limiti definiti con apposito De-	
	creto ministeriale.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codi-	
	ce del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - at-	
	traverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contri-	

buti di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'accettazione delle norme relative alla gestione dei dati privati e sensibili adottate dall'Associazione, in ottemperanza a quanto indicato dall'autorità competente.

	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo crite-	
	ri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e	
	le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel li-	
	bro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ti, in occasione della loro successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5 (cinque). Non sono	
	pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, intro-	
	ducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
	diritti o a termine.	
	L'Associazione ha due classi di soci: socio fondatore e so-	
	cio ordinario (di seguito associato).	
	Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri	
	che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età.	
	Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'at-	

to costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, previa richiesta e accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e volendo dare al mondo una speranza e la pace, si associano versando una quota associativa e rinnovano annualmente la propria adesione con una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci dovranno versare la propria quota associativa entro il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno e sarà valida per l'anno in corso.

Sono sostenitori tutti coloro che, nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso sostengono l'associazione con donazioni liberali destinate alle attività individuate dal presente statuto.

Sono volontari coloro che, previa richiesta e accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso danno fattiva opera personale; che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei Paesi in Via di Sviluppo unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti e lucri personali.

Sono collaboratori tutte le persone fisiche e giuridiche che, pur non aderendo come soci, operano in vario modo per contribuire al conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

	Ciascun associato ha il diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art.16 (sedici), previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo 30 (trenta) giorni prima della data di consultazione proposta.	
	Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo il quale deve tener conto della denuncia nella relazione da presentare all'assemblea.	
	ART. 5	
	Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, e per il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 4 (quattro).	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che utilizza il nome dell'associazione per fini personali, economici, ideologici o politici, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria	

	entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la	
	deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile").	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il	
	quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunica-	
	re adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi pri-	
	ma.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasfe-	
	ribili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rim-	
	borsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio del-	
	la stessa.	
	ART. 6	
	Organi	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo	
	ART. 7	

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal

Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, nomina un suo

presidente per quella assemblea. Delle riunioni dell'assem-

blea si redigerà un processo verbale firmato dal presidente

e dal segretario.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-

scritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

I sostenitori e i collaboratori partecipano all'Assemblea

con facoltà consultiva, ma senza diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un

altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3

(tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazio-

ne scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e

seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno

15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assem-

blea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-

ciale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta

	l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvi-	
	sa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da al-	
	meno un decimo degli associati: in tal caso viene denominata	
	Assemblea Straordinaria dei Soci.	
	In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedo-	
	no, la convocazione può essere ordinata dal presidente del	
	tribunale" (co. 2, art. 20 Codice civile).	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e i	
	programmi di lavoro che l'organizzazione intende compiere;	
	- nomina con voto palese e revoca i componenti degli organi	
	associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della re-	
	visione legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) apri-	
	le di ogni anno;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Set-	
	tore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'asso-	
	ciazione;	

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre convocare un'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e la metà più 1 (uno) degli associati in seconda, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Pre-

	sidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta alme-	
	no la metà dei suoi membri e, comunque, due volte all'anno	
	per verificare l'andamento della Associazione e predisporre	
	il bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre alla as-	
	semblea dei soci nei termini stabiliti.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	
	sente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua	
	assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da un	
	consigliere designato dai presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un ver-	
	bale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza e-	
	sclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-	
	no:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventi-	
	vo e l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	

	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di	
	3 anni e sono rieleggibili.	
	Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche	
	associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo al-	
	le cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomi-	
	na, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico naziona-	
	le del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni pre-	
	viste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a qua-	
	li di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione	
	e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono op-	
	ponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro	
	o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del	

Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. In caso di esaurimento della suddetta lista, il Consiglio Direttivo provvede ad indire l'assemblea per una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un segretario e un tesoriere.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base del-

le direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali i-

	scritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 11	
	Revisione legale dei conti	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12	
	Patrimonio e risorse economiche	
	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e chiusura il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e

	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a se-	
	conda dei casi, nella relazione di missione o in una annota-	
	zione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	ART. 15	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	Nel caso in cui i ricavi, le rendite e i proventi o le entra-	
	te comunque denominate superino i 100.000,00 (centomila vir-	
	gola zero zero) euro annui, ma siano inferiori al milione di	
	euro annuo, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e te-	
	nerne aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emo-	
	lumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attri-	
	buiti ai componenti degli organi di amministrazione e con-	
	trollo, ai dirigenti e agli associati.	
	Nel caso in cui i ricavi, le rendite e i proventi o le entra-	
	te comunque denominate superino il milione di euro annuo	
	l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro	
	unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio	
	sito internet il bilancio sociale.	
	ART. 16	
	Libri	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività;	

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per la realizzazione delle finalità dell'associazione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve redigere un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per

	le quali è ammessa questa modalità di rimborso (Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	Le decisioni prese dai volontari in missione o da associati non impegnano l'Associazione sino a quando non saranno accettate dal Consiglio Direttivo.	
	Ogni gruppo di volontari che opera nei Paesi in Via di Sviluppo in nome e per conto dell'associazione avrà un responsabile scelto dal gruppo stesso in accordo con il Consiglio Direttivo.	
	Il capogruppo opererà in base alle deleghe ottenute dal Consiglio Direttivo.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	ART. 18	
	Lavoratori	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai	

sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

n. 117.

ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio

2017 n. 117.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio re-

siduo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regio-

nale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quan-

do sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dal-

la Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità a-

analoghe a quelle dell'Associazione Mani Amiche affinché sia

utilizzato a totale vantaggio dell'infanzia povera e soffe-

rente.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione

della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare

al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le dispo-

sizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali il

parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzio-

ne del patrimonio residuo compiuti in assenza o in diffor-

mità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori

preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della "Associazione MANI AMICHE ODV".

Il presente atto e' esente:

- dall'imposta di registro trattandosi di ODV che effettua modifiche di adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017;
- dall'imposta di bollo ai sensi del (DPR 642/72.

Null'altro essendovi da deliberare e poiche' nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore 12,30 (dodici e trenta minuti)

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che da me interpellata lo ha dichiarato conforme alla sua volonta' e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore 12,40 (dodici e quaranta minuti)

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte completato a penna da me Notaio questo atto occupa pagine trentadue intere e quanto della presente di nove fogli di carta del tipo bollata.

F.to Feliziani Filomena

F.to Francesco PREVITI Notaio